

**GECA 22/2024 - PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA
DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA A FAVORE DI
R.L. – CIG: B35C5F5895**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera a favore di R.L.

Con la stipula del Contratto il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 3 – Descrizione del servizio

Si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

Articolo 5 – Condizioni di espletamento dell'attività

Si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

Articolo 6 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 36 mesi con effetto dalle ore 24 del 31/12/2024 e scadenza alle ore 24 del 31/12/2027.

La base d'asta omnicomprensiva, prevista per l'iniziativa, è di € 8.100.000,00 (euro ottomilionicentomila/00) al lordo delle imposte governative.

È prevista la possibilità di prorogare il Contratto alle medesime condizioni per un periodo di 180 (centottanta) giorni per un importo di € 1.350.000,00, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Inoltre, in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Articolo 7 - Corrispettivi

Si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Fornitore* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Fornitore* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché

le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Fornitore* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Fornitore* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG);
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa.

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.

La fattura dovrà inoltre riportare anche il codice RLID, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Modalità di pagamento: si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 15.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate e corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara, risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, mentre spetta ad ogni componente dell'RTI l'invio della fattura contenente la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 9 - Obbligazioni del Fornitore

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel *Capitolato Tecnico* e nell'Offerta Tecnica.

Il *Fornitore* si obbliga:

- **ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti**, a tal fine il fornitore si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Fornitore* si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Obblighi del fornitore in materia di protezione dei dati personali

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare, la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

10.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

10.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

10.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

10.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

10.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il DEC assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità che verrà controfirmato dal Responsabile Unico del progetto.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1751 del 17/06/2019 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle

procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sotto-sezione "*Codice disciplinare e di condotta*".

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Fornitore* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Fornitore* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito.

La garanzia opera per tutta la durata del *Contratto*, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti

dell'Amministrazione verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Fornitore* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 15 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- b) in caso di ritardi superiori a n. 15 giorni;
- c) danno all'immagine di Regione Lombardia;
- d) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- f) violazione del Codice di Comportamento di cui all'art. 12;
- g) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- h) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 16 - Recesso e rinegoziazione

Si rimanda al Capitolato Tecnico allegato alla documentazione di gara.

Articolo 17 - Subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Amministrazione

Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'appaltatore deve inoltrare, ai fini dell'autorizzazione al subappalto, copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla autocertificazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del D.Lgs. n. 36/2023;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

Il RUP rilascia l'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- prima dell'inizio delle attività l'appaltatore e il subappaltatore trasmettono all'Amministrazione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- prima di ciascun pagamento l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il DURC relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi nonché degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Fornitore anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

Articolo 18 – Divieto di cessione del Contratto

È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 15.

Articolo 19 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 20 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.